

*forum di*  
QUADERNI COSTITUZIONALI  
RASSEGNA

3/2018  
(estratto)

ISSN 2281-2113

## La “doppia inclusione” dello straniero disabile (a margine di Corte cost. n. 258 del 2017)\*

di Caterina Domenicali\*\*  
(27 marzo 2018)

**Sommario:** 1. La vicenda. – 2. I profili di (in)ammissibilità della questione. – 3. La decisione nel merito: l’ostacolo al godimento pieno dei diritti a causa della disabilità ... – 4. ... per il tramite di una esclusione dal consesso della *civitas*: riflessioni sul concetto di cittadinanza.

### 1. La vicenda

Il giudice tutelare del Tribunale di Modena ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 10 della legge n. 92 del 1991, nella parte in cui richiede, quale condizione di efficacia del decreto presidenziale di concessione della cittadinanza, il giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi, senza prevedere un esonero per il disabile che non possa materialmente eseguire tale adempimento in ragione della sua particolare patologia. Alla luce della norma contestata<sup>1</sup>, infatti, l’acquisizione dello *status* di cittadino non risulta possibile per la persona che non sia in grado di prestare giuramento a causa di grave disabilità psichica.

Per il giudice *a quo* non è stato possibile offrire un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, né accostarsi all’orientamento giurisprudenziale che esonera dal giuramento l’interdetto: il giuramento, infatti, si traduce «in un impegno morale ed una partecipazione consapevole alla comunità statale da parte del dichiarante» dalla «natura personalissima», così che sarebbe incontrovertibilmente precluso l’acquisto della cittadinanza da colui il quale difetta della naturale capacità di comprenderne le conseguenze giuridiche e morali.

### 2. I profili di (in)ammissibilità della questione

Un primo aspetto da segnalare riguarda la *potestas iudicandi* del giudice *a quo*. Il giudizio principale che ha originato la questione si è svolto presso il giudice tutelare, cui il padre e amministratore di sostegno della disabile aveva indirizzato la richiesta di autorizzazione alla trascrizione del decreto

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

<sup>1</sup> L’art. 10 della citata legge è reso esecutivo dall’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993, che ne ripete il contenuto, e dall’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, ai sensi del quale «l’ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto». La questione è stata sollevata in riferimento anche a tali norme regolamentari, ma sotto questo profilo dichiarata inammissibile dalla Corte perché inerente a norme prive di forza di legge.

presidenziale di concessione della cittadinanza, pur in assenza del prescritto giuramento.

L'aspetto controvertibile riguarda il titolo in base al quale il giudice tutelare è stato investito della richiesta. In caso di acquisizione della cittadinanza per concessione, infatti, è previsto che, entro sei mesi dall'emissione del decreto del Presidente della Repubblica, lo straniero presti giuramento nelle mani dell'ufficiale di stato civile del proprio comune di residenza<sup>2</sup> e che solo successivamente l'ufficiale possa trascrivere il decreto di concessione nei registri dello stato civile<sup>3</sup>. Il contenzioso di fronte a un eventuale diniego dell'ufficiale di stato civile che accertasse in concreto l'incapacità naturale di intendere e di volere, dunque, andrebbe attivato di fronte al giudice dello stato civile<sup>4</sup>. Di tale fase, però, a quanto risulta dalla ricostruzione del fatto, la questione posta dal giudice *a quo* non dà conto.

Non si conosce, insomma, l'antefatto; anzi, da quello che si conosce parrebbe emergere una incompetenza del giudice tutelare. Qualora l'amministratore di sostegno si fosse rivolto all'ufficiale di stato civile per richiedere la trascrizione del decreto, a rigore, avrebbe dovuto ricevere un rifiuto, proprio in virtù della norma contestata, e rivolgersi a quel punto al giudice dello stato civile (e non al giudice tutelare); la fase presso il giudice tutelare avrebbe potuto svolgersi in via eventuale e consultiva se attivata dallo stesso giudice dello stato civile<sup>5</sup>.

Portando alle conseguenze il ragionamento, se ne dovrebbero dedurre due conclusioni alternative: o questa fase si è svolta, e il giudice non ne ha dato conto, inficiando così di carente ricostruzione della fattispecie oggetto del giudizio la questione di legittimità<sup>6</sup>; oppure questa fase non si è svolta, perché l'amministratore di sostegno si è rivolto direttamente al giudice tutelare e l'ordinanza del giudice *a quo* sarebbe inammissibile per incompetenza del giudice stesso a decidere sul *petitum* del giudizio principale, ovvero a autorizzare la trascrizione del decreto in assenza del giuramento<sup>7</sup>. Sollevata prima – o a prescindere – dal giudizio in cui troverebbe effettiva applicazione, la questione parrebbe quindi ipotetica e astratta.

Questo più approfondito accertamento in ordine alla rilevanza, però, il Giudice costituzionale decide di non condurlo, arrendendosi ad una sommaria deliberazione. Esso si accontenta della potenziale applicabilità della norma – il cui

---

<sup>2</sup> Art. 23, legge n. 92 del 1991.

<sup>3</sup> Art. 7, comma 4, d.P.R. n. 572 del 1993.

<sup>4</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, legge n. 92 del 1991, e dell'art. 95, d.P.R. n. 396 del 2000, che individua il giudice dello stato civile nel «tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento».

<sup>5</sup> Il d.P.R. n. 396 del 2000, all'art. 96, prevede infatti che il giudice dello stato civile possa richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.

<sup>6</sup> Per la verità, in base alla ricostruzione del fatto difetta anche ogni informazione sui presupposti dell'avvenuta concessione con decreto presidenziale. Dall'ordinanza di rimessione (n. 63, Reg. ordinanze del 2017) risulta che il decreto del Presidente della Repubblica è datato 20 luglio 2016 e che a quella data la ragazza, nata in India, aveva compiuto 25 anni: se ne può desumere che la cittadinanza sia stata richiesta dal padre dopo 10 anni di legale residenza della figlia nel territorio italiano, ai sensi alla lettera *f*) dell'art. 9, comma 1, legge n. 91 del 1992.

<sup>7</sup> Non solo: il giudice tutelare non avrebbe potuto nemmeno autorizzare l'amministratore di sostegno a prestare il giuramento in nome e per conto della beneficiaria, poiché si tratta di atto personalissimo non esercitabile dal rappresentante legale in sostituzione dell'interessato.

riscontro in concreto spetta al giudice *a quo* – e non pretende la sua certa applicazione, affermando di essere competente a sindacare i presupposti di ammissibilità del giudizio in via incidentale solo qualora questi siano «manifestamente o incontrovertibilmente carenti»<sup>8</sup>. In tal modo, la Corte aderisce ad una nozione meno rigida di rilevanza, intesa non come necessaria applicazione o influenza nella norma nel procedimento *a quo*, ma come mera applicabilità.

Sotto tale profilo, i giudici della Consulta attenuano quell'atteggiamento di tendenziale rigore circa il nesso di strumentalità tra la questione di legittimità e il giudizio principale<sup>9</sup> che ha progressivamente connotato il ricorso in via incidentale in termini di concretezza<sup>10</sup>. Fatti salvi i più eclatanti casi di peculiare connotazione della pregiudizialità, volta a evitare zone franche nel sistema di giustizia costituzionale<sup>11</sup>, in genere la Corte assume come rilevante l'interesse del giudice a non applicare una norma incostituzionale e non quello delle parti all'accoglimento della richiesta o della Corte stessa a garantire la legalità costituzionale<sup>12</sup>. In questa occasione, invece, essa sembra far leva sull'idea che l'inottemperanza all'obbligo di giuramento da parte dell'incapace senz'altro finirà per rappresentare condizione ostativa alla trascrizione del decreto presidenziale da parte dell'ufficiale di stato civile, rivitalizzando, così, quel filone tendenzialmente recessivo in tema di rilevanza che permette alla Corte di prescindere dagli atti introduttivi<sup>13</sup>.

### **3. La decisione nel merito: l'ostacolo al godimento pieno dei diritti a causa della disabilità ...**

Superato lo scoglio della rilevanza, i giudici costituzionali entrano nel merito giudicando fondato il dubbio di legittimità. La rotta del ragionamento è stabilita dall'interpretazione congiunta degli articoli 2, 3 e 54 della Costituzione.

«[A]tto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione», il giuramento richiesto dalla disposizione impugnata si radica, secondo i giudici costituzionali, nell'art. 54, comma 1, della Costituzione. Il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi ivi previsto, infatti, «trova concreta espressione, per lo straniero, nella prestazione del giuramento, manifestazione

---

<sup>8</sup> Considerato in diritto, § 5. Vengono richiamati in tal senso i precedenti della sent. n. 262 del 2015 e delle sentt. n. 34 del 2010, n. 241 del 2008, n. 163 del 1993.

<sup>9</sup> Utilizzato, in tal senso, anche come «strumento di regolazione dell'accesso» al giudizio di legittimità: cfr. P. BIANCHI - E. MALFATTI, *L'accesso in via incidentale*, in A. ANZON - P. CARETTI - S. GRASSI (a cura di), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Torino, 2000, p. 44 e ss.

<sup>10</sup> G. ZAGREBELSKY - V. MARCENÒ, *Giustizia costituzionale*, Bologna, 2012, p. 283 ss.

<sup>11</sup> Ci si riferisce alla giurisprudenza sulla legge elettorale inaugurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014, cui hanno fatto seguito le sentenze n. 110 del 2015 e n. 35 del 2017.

<sup>12</sup> Cfr. F. DAL CANTO, *La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in E. MALFATTI - R. ROMBOLI - E. ROSSI, *Il giudizio sulle leggi e la sua "diffusione"*, Torino, 2002, p. 177.

<sup>13</sup> G. REPETTO, *Il canone dell'incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi*, Napoli, 2017, p. 259.

solenne di adesione ai valori repubblicani»<sup>14</sup>. Ciò significa, innanzitutto, che «non può essere reso da un rappresentante legale in sostituzione dell'interessato», né sarebbe possibile interpretare in senso costituzionalmente orientato tale profilo, poiché non se ne può negare la natura di atto personalissimo<sup>15</sup>.

Al contempo, la natura del giuramento «richiama direttamente i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale»<sup>16</sup>: quegli stessi principi fondamentali che in questo caso rendono costituzionalmente obbligata la deroga al relativo obbligo.

Nel porre al vertice dell'ordinamento la dignità e il valore della persona, l'art. 2 Cost. è strettamente connesso all'art. 3, a sua volta funzionale al pieno sviluppo della persona nella libertà e nell'uguaglianza. Quest'ultima disposizione affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale dopo aver affermato, «a protezione della stessa inviolabilità dei diritti», il principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali»; e, aggiunge la Corte, a prescindere dalla condizione di cittadino, poiché la norma in esso contenuta vale anche per lo straniero «quando trattasi di rispettare [...] diritti fondamentali».

Quale condizione personale che «indubbiamente» limita l'eguaglianza, dunque, la disabilità è tema su cui «confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale»: essa va letta alla luce dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale di cui agli artt. 2 e 3 Cost., oltre che dell'art. 38 Cost., che riconosce il diritto all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro, dispone un trattamento previdenziale per il lavoratore malato e invalido e riconosce agli «inabili» e ai «minorati» il diritto all'educazione e alla formazione professionale.

Nell'ambito della missione assegnata alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli al più ampio sviluppo possibile delle potenzialità umane, il legislatore è affidatario del compito di dettare un quadro normativo dell'inclusione, non solo prestando assistenza al disabile ma anche favorendone l'integrazione sociale.

Tale funzione è stata assolta dalla legge n. 104 del 1992<sup>17</sup>. Primo intervento sistematico in materia, la legge ha segnato un «radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati [...] quali problemi non solo individuali ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività»<sup>18</sup>, interpretando coerentemente il programma costituzionale<sup>19</sup>.

---

<sup>14</sup> Considerato in diritto, § 7.1.

<sup>15</sup> Su tale profilo si sofferma il commento di S. ROSSI, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza. Nota a prima lettura a Corte cost. n. 258/2017*, in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, n. 12/2017, p. 2 ss.

<sup>16</sup> Considerato in diritto, § 8.

<sup>17</sup> Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

<sup>18</sup> Corte cost., sent. n. 167 del 1999.

<sup>19</sup> Per la giurisprudenza costituzionale in tema di disabilità, anche dal punto di vista dell'attuazione del compito promozionale imposto dalla Costituzione ai pubblici poteri, v. G. ARCONZO, *La normativa a tutela delle persone con disabilità nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in M. D'AMICO - G. ARCONZO (a cura di), *Università e persone con disabilità. Percorsi di ricerca applicati all'inclusione a vent'anni dalla legge n. 104 del 1992*, Milano, 2013, p. 17 ss.



Questo compito promozionale è stato disatteso, invece, dalla norma impugnata, nella misura in cui impone il giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. La mancata acquisizione della cittadinanza che in questo caso ne consegue impedisce proprio l'inserimento nella società sotteso agli articoli 2 e 3 della Costituzione, potenzialmente determinando, così, «una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale»<sup>20</sup>.

La tutela della disabilità trova dunque fondamento, *in primis*, nel principio personalista posto dall'art. 2 della Costituzione, che richiama la dimensione solidaristica di integrazione della persona nel sistema socio-istituzionale<sup>21</sup>. Rimuovere gli impedimenti al pieno raggiungimento del risultato di dignità e godimento dei diritti, tenendo in debita considerazione lo *status* del disabile, non significa solo percorrere la strada assistenziale, più direttamente sottesa al principio di uguaglianza sostanziale e che si traduce nei diritti di prestazione e nelle azioni positive, ma significa anche rimuovere gli ostacoli normativi che discriminino sulla base delle «condizioni personali» o che irragionevolmente equiparino il trattamento delle differenze.

L'incostituzionalità dell'art. 10, legge n. 91 del 1992, dunque, dipende non solo dall'effetto discriminatorio della disposizione censurata, ma anche dall'estromissione dalla comunità politica conseguente all'imposizione del giuramento quale forma di emarginazione sociale<sup>22</sup>. È la declinazione ragionevole del principio dell'uguaglianza, in ultima analisi, a farsi strumento di inclusione attraverso la formulazione di un diritto parzialmente, e ragionevolmente, differenziato in relazione alla diversità delle condizioni personali.

La Corte fornisce, così, un tassello dello statuto costituzionale della disabilità che insiste sul momento stesso in cui il disabile, da straniero, fa ingresso nella comunità: doppiamente escluso, per esso il momento dell'integrazione sociale nel godimento dei diritti coincide con il momento dell'integrazione politica per l'inclusione nella *polis*. La decisione tocca, così, il cuore dello *status civitatis* attraverso lo *status* del disabile, dandone «una composizione unitaria nel riferimento alla persona»<sup>23</sup>. Il diverso trattamento si giustifica in nome di un unitario *status*: quello, universale, di persona.

#### **4. ... per il tramite di una esclusione dal consesso della *civitas*: riflessioni sul concetto di cittadinanza**

---

<sup>20</sup> Considerato in diritto, § 9.

<sup>21</sup> A. BARBERA, *Commento all'art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Roma-Bologna, 1975, p. 50 ss.

<sup>22</sup> Sottolinea la necessità di superare l'approccio unicamente antidiscriminatorio alla disabilità quale patologia, e considerarla anche fenomeno di subordinazione sociale, A. LORENZETTI, *Dis-eguaglianza e disabilità*, in M. DELLA MORTE (a cura di), *La dis-eguaglianza nello Stato costituzionale. Atti del Convegno di Campobasso, 19-20 giugno 2015*, Napoli, 2016, p. 199 ss.

<sup>23</sup> S. ROSSI, *Incapacitazione e acquisto della cittadinanza*, cit., p. 7, il quale sottolinea anche come attraverso il principio di eguaglianza sia possibile «destrutturare la logica degli *status* divenuti nel tempo delle gabbie invisibili entro cui rinchiudere le persone limitandone i diritti».

La missione costituzionale sottesa ai suddetti principi fondamentali è intrinsecamente connessa anche al concetto di cittadinanza. In questo senso, la decisione in commento verte sul momento di confluenza tra due processi di inclusione nella società: grazie al principio personalista, la cittadinanza inclusiva dello Stato costituzionale è diretta al riconoscimento del pluralismo delle condizioni della persona umana, che significa riconoscimento e inclusione della diversità in nome dell'obiettivo dell'uguaglianza.

Al contempo, però, la decisione porta a interrogare su quale sia il contenuto rilevante dell'appartenenza presupposta alla cittadinanza<sup>24</sup>. Il contestato giuramento, infatti, insiste sul valore della fedeltà ai valori repubblicani, di cui è necessaria la consapevole e cosciente affermazione all'ingresso nella comunità politica. Nel momento in cui ne prospetta la derogabilità, la sentenza smuove una riflessione sul valore stesso di tale atto: se è la Costituzione ad imporre, nel caso *de quo*, l'assenza di giuramento, se ne può desumere che essa metta in discussione l'adesione ai valori della comunità quale condizione di accesso nella stessa? Per l'appartenenza alla comunità politica, può dirsi ancora necessaria la condivisione del patrimonio valoriale che la identifica?<sup>25</sup>

Per qualificare la natura del concetto di cittadinanza sotteso all'obbligo di giuramento, la Corte chiama in causa l'art. 54 della Costituzione: norma che, a rigore, prevede per tutti i cittadini il dovere di fedeltà alla Repubblica, ma riferisce ai soli titolari di funzioni pubbliche l'obbligo di farne oggetto di giuramento<sup>26</sup>. La connotazione polemica e conflittuale del giuramento è comunque connaturata al carattere della cittadinanza quale patto di ingresso nella *polis*. Quando si parla di cittadino, infatti, «si *qualifica* in modo specifico la relazione esistente tra un individuo e una comunità organizzata *in senso politico*»<sup>27</sup>. Inteso in questo senso, non solo il giuramento è coerente con la cittadinanza, ma la concessione della cittadinanza non potrebbe prescindere dal giuramento.

L'allargamento della cittadinanza, per legge o per sentenza additiva, non è uno strumento neutro: i principi in base ai quali è ammesso, infatti, «si riflettono [...] sul tipo di democrazia cui si vuol dar vita, individuando questi principi chi può partecipare pienamente all'esercizio della sovranità»<sup>28</sup>. Da un lato, lo *status civitatis* chiama in causa specifiche forme di «appartenenza» rilevanti al fine di stabilire il legame esistente tra individuo e gruppo<sup>29</sup>; dall'altro, mediante i presupposti prescelti per estendere la cittadinanza si compiono scelte politiche

---

<sup>24</sup> Sui modelli e sui significati della cittadinanza, v. E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza. Le grandi radici. I modelli storici di riferimento*, Padova, 1997, e C. CORSI, *Lo Stato e lo straniero*, Padova, 2001, spec. 1 ss. e 401 ss.

<sup>25</sup> In tal senso, la decisione tocca la medesima fondamentale questione che, più in generale, è coinvolta dal dibattito sull'estensione della cittadinanza.

<sup>26</sup> Proprio questa norma è stata valorizzata come parametro di incostituzionalità dell'obbligatorietà, *ex se*, del giuramento da P. GROSSI, *Giuramento (dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano, 1970, p. 154, e P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Disabilità e capacità di volere nelle procedure di acquisto della cittadinanza*, in *Famiglia e diritto*, 11/2014, p. 1056 ss., spec. p. 1061.

<sup>27</sup> A. MORRONE, *Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2015, p. 306 (corsivi dell'Autore).

<sup>28</sup> C. CORSI, *Lo Stato e lo straniero*, cit., p. 421.

<sup>29</sup> A. MORRONE, *Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio*, cit. p. 303.

corrispondenti agli interessi, storicamente condizionati, di una determinata comunità<sup>30</sup>.

A ben vedere, la decisione in commento non sembra voler mettere in discussione la forma di appartenenza rilevante fondata sulla partecipazione alla costruzione della comunità politica mediante un patto<sup>31</sup>. La Corte è consapevole di toccare il cuore del discorso sullo *status civitatis*: in particolare, essa dimostra di non perdere di vista la correlazione necessaria tra cittadinanza e vincolo di appartenenza alla *polis*. Lo si può desumere dall'ultimo inciso, ove il Giudice costituzionale afferma che l'esonero dal giuramento «deve operare a prescindere dal “tipo” di incapacità giuridicamente rilevante», che sia interdizione, inabilitazione o incapacitazione, poiché il punto di vista da assumere è «l'impossibilità materiale di compiere l'atto in ragione di una grave patologia»<sup>32</sup>. Il criterio di deroga è la concreta incapacità che impedisca materialmente il giuramento, e in caso di distorta applicazione della nuova disciplina sull'esonero dal giuramento, il Procuratore della Repubblica potrà impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell'ufficiale di stato civile.

Il giuramento continua allora ad essere essenziale, come d'altra parte resta essenziale il concetto di cittadinanza: anzi, potrebbe affermarsi che la verifica in tal senso dei presupposti per l'estensione della cittadinanza sia ancora più necessaria, oggi, di fronte ad un multiculturalismo che presuppone l'eterogeneità e la potenziale incomunicabilità dei sistemi valoriali di riferimento<sup>33</sup>. Questo non significa che nell'ordine costituzionale liberal-democratico i confini dello Stato segnino un ordine sociale preconstituito e imm modificabile: essi delimitano «lo spazio nell'ambito del quale le differenze materiali possono essere superate mediante la partecipazione e la solidarietà sociale, economica e politica»<sup>34</sup>.

Proprio per consentire questa inclusione e integrazione al di là delle condizioni personali vi si consente l'accesso al disabile incapace di giurare. Rimane, però, il problema dell'esercizio degli altri atti finalizzati all'ottenimento della cittadinanza, inclusa la dichiarazione di volontà in ordine all'acquisto della stessa, anch'essa di carattere evidentemente personalissimo. La scarna ricostruzione del fatto che ha condotto alla decisione in commento non permette di desumere elementi che possano indirizzare un'interpretazione di questa ulteriore problematica: la deroga all'esercizio dell'atto cosciente e consapevole, che vale per il giuramento, vale anche per gli atti prodromici quali la richiesta – o in ipotesi anche la rinuncia – allo *status* di cittadino, che una specifica disabilità psichica impedirebbe di svolgere personalmente?<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> E. GROSSO, *Si fa presto a dire «ius soli»*. Considerazioni sparse sull'acquisto della cittadinanza nel diritto comparato, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2/2013, p. 13 ss.

<sup>31</sup> La cittadinanza in senso “orizzontale”, secondo E. GROSSO, *Le vie della cittadinanza*, cit., p. 17 ss.

<sup>32</sup> Considerato in diritto, § 10.

<sup>33</sup> A. MORRONE, *Multiculturalismo e Stato costituzionale*, in A. VIGNUDELLI (a cura di), *Istituzioni e dinamiche del diritto*, Torino, 2005, p. 13 ss.

<sup>34</sup> A. MORRONE, *Le forme della cittadinanza nel Terzo Millennio*, cit., p. 310.

<sup>35</sup> A conferma della problematicità di questo ulteriore profilo può essere richiamato il d.d.l. A.S. 2092, che nella legislatura appena conclusasi aveva proposto di intervenire sulla legge n. 91 del 1992, disponendo, tra le altre cose, che nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno fosse il giudice tutelare a disporre se tali atti potessero essere compiuti



\*\* Assegnista di ricerca in Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università di Bologna

Forum di Quaderni Costituzionali

---

dall'amministratore di sostegno (e che per gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno non si richiedesse il giuramento di cui all'art. 10).

